

16\_SO55\_1\_LRE\_20

## Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

### INDICE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze

#### CAPO II - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 3 trasferimento di funzioni alla Regione

Art. 4 trasferimento di funzioni ai Comuni

#### CAPO III - CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DELLE PROVINCE

Art. 5 gestione dei centri di elaborazione dati

#### CAPO IV - GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE

Art. 6 atto di ricognizione

Art. 7 Piano di subentro

Art. 8 Piano di liquidazione

Art. 9 disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province

#### CAPO V - NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

Art. 10 norme speciali ad applicazione differita

Art. 11 funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3

#### CAPO VI - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016

Art. 12 modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/1988

Art. 13 sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 18/2005

Art. 14 sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005

Art. 15 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005

Art. 16 modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008

Art. 17 modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009

Art. 18 modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2009

Art. 19 modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012

Art. 20 inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 26/2014

Art. 21 sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014

Art. 22 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/2014

Art. 23 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014

Art. 24 sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014

Art. 25 modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014

Art. 26 modifica all'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014

Art. 27 inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014

Art. 28 sostituzione dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014

Art. 29 modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014

Art. 30 modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014

Art. 31 modifiche all'articolo 61 della legge regionale 26/2014

Art. 32 inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014

Art. 33 modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014

Art. 34 modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014

Art. 35 modifica all'Allegato C della legge regionale 26/2014

Art. 36 inserimento dell'Allegato C bis nella legge regionale 26/2014

Art. 37 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 13/2015

Art. 38 modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2015

Art. 39 modifiche all'articolo 31 della legge regionale 18/2015

Art. 40 sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016

Art. 41 modifica all'articolo 56 della legge regionale 10/2016

#### CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali

Art. 43 gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica

Art. 44 disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità

Art. 45 nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati

Art. 46 qualificazione di capoluogo di provincia

Art. 47 Piano di riordino territoriale

Art. 48 fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio

Art. 49 efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19

Art. 50 disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natissone e Collio

Art. 51 abrogazioni

CAPO VIII - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 52 norme finanziarie e contabili

Art. 53 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa popolare).

2. Per le finalità di cui alla presente legge le Province del Friuli Venezia Giulia sono soppresse a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

## Art. 2 procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze

1. Il procedimento volto alla soppressione delle Province consiste nel trasferimento delle funzioni di cui al Capo II e nella gestione stralcio liquidatoria di cui al Capo IV, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della presente legge;

b) subentro degli enti, destinatari delle funzioni provinciali a essi trasferite ai sensi della presente legge, nella titolarità dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio di tali funzioni;

c) liquidazione dei beni e delle risorse non rientranti nel Piano di subentro di cui all'articolo 7.

2. Il procedimento per la soppressione delle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato l'1 gennaio 2017 e si conclude il 31 ottobre 2017.

3. Il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle di cui al comma 2 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il mandato si intende scaduto decorsi cinque anni dalla data delle ultime elezioni.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all'articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.

5. La Giunta regionale nomina il Commissario liquidatore delle Province, d'ora in avanti Commissario, con le decorrenze e le durate previste dai commi 2 e 3 per il procedimento di soppressione di cui al comma 1. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità del Commissario e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico degli enti commissariati.

6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.

CAPO II - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI

## Art. 3 trasferimento di funzioni alla Regione

1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili:

1) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

2) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

3) il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge, non indicata all'articolo 4.

## **Art. 4** trasferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di agricoltura:

1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) funzioni in materia di politiche sociali:

1) le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

c) funzioni in materia di politiche giovanili:

1) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006;

d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:

1) le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

2. I Comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

### CAPO III - CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DELLE PROVINCE

## **Art. 5** gestione dei centri di elaborazione dati

1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), nonché assicurare la continuità dei servizi erogati dai centri di elaborazione dati provinciali (CED), a decorrere dall'1 gennaio 2017 la Regione subentra nella gestione dei centri medesimi e nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono altresì trasferiti alla Regione, senza oneri a carico di quest'ultima, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei CED. Le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

3. I centri di elaborazione dati continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro definitivo superamento.

### CAPO IV - GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE

## **Art. 6** atto di ricognizione

1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano un atto di ricognizione per ciascuna Provincia, riferito all'1 gennaio 2017 e articolato in relazione alle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 3 e 4 e alle attività ancora svolte dall'ente, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei

rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. Entro il 15 marzo 2017 l'atto di ricognizione di cui al comma 1 è pubblicato con apposita evidenza nel sito internet istituzionale della Regione per la durata di trenta giorni.

## Art. 7 Piano di subentro

**1.** Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.

**2.** La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.

**3.** La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

b) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

c) i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnati agli enti destinatari delle funzioni, tenuto anche conto delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni già trasferite;

d) la Regione subentra nelle partecipazioni societarie, connesse alle funzioni trasferite, che non rivestano prevalente interesse locale;

e) le Unioni territoriali intercomunali subentrano nelle partecipazioni societarie di interesse locale, connesse alle funzioni trasferite, con quote proporzionali al numero di abitanti della corrispondente area individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36 della presente legge;

f) le partecipazioni in enti, fondazioni e associazioni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnate agli enti destinatari delle funzioni.

**4.** Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettere d) e f), nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.

**5.** Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

**6.** Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

**7.** Con riferimento alle sole funzioni trasferite ai Comuni, ciascuna proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di Piano di subentro;

b) nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera a) non siano raggiunti entro il termine previsto, e nelle more di successive intese tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati, il Piano di subentro attribuisce provvisoriamente le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni trasferite all'Unione territoriale intercomunale in cui ha sede il Comune più popoloso, affinché questa ne garantisca l'esercizio su tutti i territori degli enti interessati.

**8.** Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

**9.** Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

**10.** Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.

**11.** Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto

del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.

## **Art. 8** Piano di liquidazione

**1.** Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:

a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 31 ottobre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;

b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;

c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;

d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.

**2.** Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

**3.** Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

**4.** Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

**5.** Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), i trasferimenti di cui al presente articolo hanno effetto dall'1 ottobre 2017.

**6.** Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.

## **Art. 9** disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province

**1.** Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

**2.** Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.

**3.** Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.

**4.** Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.

**5.** La Regione subentra nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei ser-

vizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

CAPO V - NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

### **Art. 10** norme speciali ad applicazione differita

1. Per le Province di cui all'articolo 2, comma 3, il trasferimento delle funzioni di cui al Capo II opera decorsi sette mesi dalla decorrenza dell'incarico del Commissario. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 con le seguenti tempistiche:

- a) gli adempimenti di cui all'articolo 6 sono conclusi dal Commissario entro due mesi dalla decorrenza dell'incarico;
- b) gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi dal Commissario entro quattro mesi dalla decorrenza dell'incarico;
- c) i trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 11, operano con la medesima decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1;
- d) gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, sono conclusi dal Commissario entro nove mesi dalla decorrenza dell'incarico;
- e) i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5, operano trascorsi undici mesi dalla decorrenza dell'incarico del Commissario;
- f) l'incarico del Commissario cessa con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, da adottarsi entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera e).

### **Art. 11** funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3

1. A far data dall'1 gennaio 2017, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'Allegato A della legge regionale 26/2014.
2. Dall'1 gennaio 2017 la Regione cura le funzioni, previste da norme di legge, non più esercitate dalle Province per effetto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando, in capo a queste ultime, l'obbligo di concludere i procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2016.
3. In relazione alle funzioni non più esercitate dall'1 gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dal comma 1, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, entro il 28 febbraio 2017 trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione con evidenza delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso.
4. Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni trasferite nel corso degli anni 2016 e 2017 alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi a essi o alle opere per i quali sono stati stipulati.

CAPO VI - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016

### **Art. 12** modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/1988

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/1988 le parole «Le Province individuano, di concerto con i Comuni e» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni individuano,».

### **Art. 13** sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 18/2005

1. La rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituita dalla seguente: «Consigliere e consiglieri di parità».

### **Art. 14** sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005

1. L'articolo 18 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 consigliere e consiglieri di parità di area vasta

1. Le Unioni territoriali intercomunali nominano le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in forma associata per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali di cui all'Allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4. Le Unioni territoriali intercomunali forniscono alle consigliere e ai consiglieri il perso-



nale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni.>>.

### **Art. 15** modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005

1. All'articolo 19 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità>>;
  - b) i commi 1, 2 e 4 sono abrogati.

### **Art. 16** modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), le parole <<provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione>> sono soppresse.

### **Art. 17** modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>>.

### **Art. 18** modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:  
<<2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.>>.

### **Art. 19** modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012

1. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:  
<<5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.>>.

### **Art. 20** inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:  
<<Art. 4 ter Piano di riordino territoriale  
1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'Allegato C bis, individua i Comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:
  - a) contiguità territoriale;
  - b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;
  - c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.
2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:
  - a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;
  - b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).>>.

### **Art. 21** sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 6 modalità di adesione alle Unioni  
1. Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 1/1963.  
2. I Comuni non ancora partecipanti alle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 56 quater aderiscono a esse mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, dello statuto dell'Unione che ne prevede e disciplina la partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni già partecipanti.>>.

## **Art. 22** modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 16 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 la parola <<consiglieri>> è sostituita dalla seguente: <<amministratori>>;
  - b) al comma 3 la parola <<consigliere>> è sostituita dalla seguente: <<amministratore>>.

## **Art. 23** modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le parole <<di interesse economico generale>> sono aggiunte le seguenti: <<, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani>>;
  - b) al comma 3 le parole <<inferiore a 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<inferiore a 10.000 abitanti>>;
  - c) al comma 4 le parole <<ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione>> sono soppresse;
  - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
<<4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.>>.

## **Art. 24** sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 29 regime differenziato  
1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).  
2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dai Comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.  
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della Regione, lo statuto può prevedere che i Comuni esercitino nelle forme di cui all'articolo 27 le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m).>>.

## **Art. 25** modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  
<<Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intervallazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.>>.

## **Art. 26** modifica all'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: <<Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia.>>.

## **Art. 27** inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:  
<<Art. 55 ter ambiti di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza  
1. Le aree territoriali di cui all'allegato C bis costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici.>>.

## **Art. 28** sostituzione dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014

1. L'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 56 ter disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni  
1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017.  
2. Nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire all'utenza la necessaria continu-



ità nella fruizione delle prestazioni, l'attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per quanto non previsto dal Capo IV della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalle disposizioni del presente articolo.

3. Dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63.

4. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 2 e per assicurare la programmazione e la continuità nell'erogazione delle diverse misure di politiche sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale gestite dal Servizio sociale dei Comuni, le Unioni predispongono il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni di cui al comma 5 ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni alle Unioni, sulla base della ricognizione, dei rapporti giuridici e del personale, da esse effettuata attraverso il sistema informativo regionale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 18/2015.

5. Per i Comuni di Fontanafredda, Osoppo, Reana del Rojale, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Torviscosa, Tricesimo e Zoppola, il Servizio sociale dei Comuni è garantito con le modalità di cui al comma 3, fino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi e del personale all'Unione di destinazione; le Unioni interessate provvedono alla regolazione dei conseguenti rapporti contabili.

6. Le funzioni relative al Servizio sociale dei Comuni sono esercitate, con le modalità di cui al comma 3, dall'Unione del Gemonese per i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzona e dall'Unione del Canal del Ferro-Val Canale per i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione partecipano in forma consultiva anche i Sindaci dei Comuni ivi individuati, se partecipanti a una Unione.

8. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 bis, comma 2, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun Comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai Comuni agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per l'anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi.

9. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge 6/2006.>>.

### **Art. 29** modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014 le parole <<, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015>> sono soppresse.

### **Art. 30** modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 le parole <<, da due rappresentanti delle Province>> sono soppresse.

### **Art. 31** modifiche all'articolo 61 della legge regionale 26/2014

1. All'articolo 61 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 2 le parole <<individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1>> sono soppresse;  
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;  
c) al comma 5 le parole <<di interesse regionale>> sono soppresse;  
d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

### **Art. 32** inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'articolo 61 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 61 bis disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali

1. La partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'Allegato C bis della presente legge.

2. La partecipazione finanziaria dei Comuni ai Servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale compe-

tente in materia di autonomie locali mediante il finanziamento alle Unioni.>>.

### Art. 33 modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014

1. All'Allegato A della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 4 è abrogato;

b) la lettera a) del punto 6 è abrogata;

c) dopo la lettera c) del punto 6 è aggiunta la seguente:

<<c bis) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006.>>;

d) il punto 7 è abrogato;

e) alla lettera a) del punto 8 le parole <<di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 8 e 18>>.

### Art. 34 modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014

1. Alla lettera a) e alla lettera b) del punto 11 dell'Allegato B della legge regionale 26/2014 le parole <<di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge,>> sono soppresse.

### Art. 35 modifica all'Allegato C della legge regionale 26/2014

1. All'Allegato C della legge regionale 26/2014 il punto 12 è abrogato.

### Art. 36 inserimento dell'Allegato C bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo l'Allegato C della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

<<ALLEGATO C bis (riferito all'articolo 4 ter)

Piano di riordino territoriale

Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

AREA	COMUNI
Agro Aquileiese	Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco
Canal del Ferro-Val Canale	Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio
Carnia	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio
Carso Isonzo Adriatico	Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
Collinare	Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande
Collio-Alto Isonzo	Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo
Friuli Centrale	Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo, Udine
Gemonese	Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone
Giuliana	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile
Mediofriuli	Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons, Varmo
Natisone	Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano
Noncello	Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola
Riviera Bassa Friulana	Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro

AREA	COMUNI
Sile e Meduna	Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini
Tagliamento	Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
Torre	Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento
Valli e Dolomiti friulane	Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro

### **Art. 37** modifiche all'articolo 36 della legge regionale 13/2015

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), sono abrogati.

### **Art. 38** modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2015

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunta la seguente:

<<d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.>>.

### **Art. 39** modifiche all'articolo 31 della legge regionale 18/2015

1. All'articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci delle Unioni territoriali intercomunali deve consentire la valutazione, con modalità comparativa e con riferimento ai dati consolidati delle Unioni medesime e dei Comuni partecipanti, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi forniti ai cittadini, tenuto conto dei livelli precedentemente conseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate. 1 ter. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1 bis l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 propone criteri e modalità per la valutazione comparativa e per la costruzione dei dati consolidati.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

### **Art. 40** sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016

1. L'articolo 38 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38 quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018

1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);

c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016.

3. Per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territo-

riale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a).

4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.

5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.>>.

## **Art. 41** modifica all'articolo 56 della legge regionale 10/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.>>.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

## **Art. 42** norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali

1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere, entro il 30 giugno 2017, i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016.

2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.

## **Art. 43** gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica

1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso dei medesimi oneri.

2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.

## **Art. 44** disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità

1. Le consigliere provinciali di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni nei territori di attuale competenza, operando presso le Unioni territoriali intercomunali comprendenti i Comuni capoluogo di provincia fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina.

## **Art. 45** nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati

1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni

o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.

2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.

### **Art. 46** qualificazione di capoluogo di provincia

1. I Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia mantengono le prerogative connesse alla qualificazione di "capoluogo di provincia" previste dalla normativa statale e regionale.

### **Art. 47** Piano di riordino territoriale

1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato Allegato C bis della medesima legge.

### **Art. 48** fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio

1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato al 20 dicembre 2016, esclusivamente per le Unioni territoriali intercomunali del cui ambito facciano parte Comuni nei quali si siano svolte elezioni amministrative nel periodo autunnale.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.

### **Art. 49** efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19

1. Le modifiche apportate dagli articoli 12, 16 e 19 alle discipline di settore di cui rispettivamente alle leggi regionali 11/1988, 7/2008 e 5/2012 hanno effetto dall'1 gennaio 2017.

### **Art. 50** disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio

1. Le decisioni concernenti i beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio sono assunte dalle Unioni territoriali intercomunali succedute, previo parere vincolante dei Comuni partecipanti all'Unione e già facenti parte della soppressa Comunità montana, espresso a maggioranza assoluta delle amministrazioni comunali interessate.

### **Art. 51** abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 e il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 10/1988;

b) gli articoli 18, 21 e 22 della legge regionale 11/1988;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, l'articolo 5, il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 41/1996;

d) l'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);

e) gli articoli 9 e 12 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: <<Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia>>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54);

f) l'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza);

h) gli articoli 4, 4 bis, 7 bis, commi 3 e 4, 33 e 56 bis della legge regionale 26/2014;

i) l'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

j) il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2015, con effetto dall'1 gennaio 2017.

#### CAPO VIII - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

### **Art. 52** norme finanziarie e contabili

1. Con la legge di stabilità regionale 2017 sono adeguati gli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della leg-



ge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), per il biennio 2017-2018, tenuto altresì conto delle procedure di subentro nelle funzioni provinciali in corso all'entrata in vigore della presente legge.

**2.** Per l'anno 2017, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 8.700.000 euro ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento "Povertà ed esclusione sociale". Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.

**3.** Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

**4.** Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a favore delle Province per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021 è revocato per pari importo a decorrere dal 2017.

**5.** Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), a favore delle Province per l'importo di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 è ridotto per la quota complessiva di 2.701.320,30 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

**6.** Le somme assegnate alle Province a titolo di fondo straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono comprensive dei trasferimenti statali compensativi derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione.

**7.** Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima.

**8.** Al fine di garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali all'1 gennaio 2017, le medesime Unioni sono autorizzate a utilizzare le giacenze di cassa che risultano nelle proprie disponibilità all'1 gennaio 2017, per l'intero importo occorrente per il perseguimento delle finalità previste dal presente comma, sino all'incasso delle somme dovute dalle Direzioni regionali competenti.

**9.** In relazione all'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), quale legge di recepimento dei principi desumibili dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si applica, con riferimento alle amministrazioni del Comparto unico, sino al 31 dicembre 2016.

## **Art. 53** entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 dicembre 2016



## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, è il seguente:

Art. 12

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10, è il seguente:

Art. 45

*(Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016)*

1. In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme

urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalla legge regionale 23/1997 e dalla legge regionale 2/2014.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è il seguente:

#### Art. 29

##### *(Attività culturali e di istruzione)*

1. Nella materia delle attività culturali gli Enti locali della Regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari della riabilitazione altre figure sanitarie).
5. Sono esercitate dalle province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, è il seguente:

#### Art. 30

##### *(Informagiovani)*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.
2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.
3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:
  - a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
  - b) opportunità di lavoro;
  - c) formazione professionale;
  - d) educazione permanente e formazione continua;
  - e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
  - f) avviamento di attività imprenditoriali;

- g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.

5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.

7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, è il seguente:

##### Art. 9

##### *(Funzioni delle Province)*

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) ABROGATA;

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h) della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d) ABROGATA.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b) ABROGATA;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) ABROGATA;

f) ABROGATA;

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) ABROGATA.

h-bis) ABROGATA.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, è il seguente:

Art. 23

*(Fattorie didattiche e sociali)*

1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;

b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

1-bis. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo dell'80 per cento del contributo concesso. A tali anticipazioni non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.

2-bis. ABROGATO.

2-ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative-terapeutiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è il seguente:

Art. 8

*(Programma per terreni stanziali e campi transito)*

1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei «Rom», la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.

2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 26

*(Funzioni delle Province)*

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

- Il Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, reca: "Consigliere e consiglieri di parità".

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:

Art. 26

*(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)*

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) ABROGATA;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

**Note all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 2645 del codice civile è il seguente:



## Art. 2645

*(Altri atti soggetti a trascrizione)*

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

- Il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è il seguente:

## Art. 1

- omissis -

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

- omissis -

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 è il seguente:

## Art. 46

*(Personale di staff delle Province)*

1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di

funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.

2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con priorità di destinazione presso le Unioni territoriali intercomunali; la Giunta regionale definisce, sentito l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, criteri uniformi atti a garantire il corretto trasferimento di detto personale entro il 31 ottobre 2016, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione.

- Per il testo dell'articolo 2645 del codice civile, vedi nota all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, vedi nota all'articolo 7.

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è il seguente:

##### Art. 13

*(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore)*

- omissis -

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell' articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all' articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura

consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall' articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è il seguente:

Art. 6

*(Compiti dei comuni)*

1. I comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;
- f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
- g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- h) centri residenziali per gravi e gravissimi;
- i) attività volte a sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

- a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;
- b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. Le province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, comma 3.

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Équipe multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

#### **Nota all'articolo 11**

- Per il testo dell'Allegato A della legge regionale 26/2014, vedi nota all'articolo 33.

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 8

##### *(Programma per terreni stanziali e campi transito)*

1. **I Comuni individuano**, sentite le rappresentanze dei «Rom», la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.

2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 19

**(Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)**

**[1. Il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 198/2006.]**

**[2. La Giunta regionale, sentito il consigliere di parità, provvede a fissare i criteri e le modalità di ripartizione delle somme attribuite dallo Stato agli uffici dei consiglieri di parità della Regione medesima e delle Province. Con regolamento regionale, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti altresì termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità.]**

3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.

**[4. La rete regionale si riunisce almeno tre volte all'anno, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, in conformità al decreto legislativo 198/2006.]**

**Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 12

*(Sanzioni)*

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;

c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;

d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;

e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;

f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:

a) a 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;

c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si

aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;

d) a 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.

2-bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo **[provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione]** provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;

c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;



d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale **e delle Unioni territoriali intercomunali**;

e) i patti locali di sicurezza urbana;

e-bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;

b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;

c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del "vigile di quartiere";

d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;

e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private;

f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;

g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;

h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 10

*(Principi organizzativi)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

**2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.**

3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.

3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.

4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.

5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.

6. ABROGATO

7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.

8. ABROGATO

**Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 5/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 30

*(Informagiovani)*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.

3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;

- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
- f) avviamento di attività imprenditoriali;
- g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.

**5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.**

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.

7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

#### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 16

##### *(Commissioni intercomunali)*

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attività dell'Assemblea, composte da **amministratori** comunali dei Comuni compresi nell'Unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento.
2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'Assemblea.
3. La decadenza da **amministratore** comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'Assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.

**Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 27

*(Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)*

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, **ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;**

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).

2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione **inferiore a 10.000 abitanti**, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 **[ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione]** possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.

**4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.**

5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.

**Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 35

*(Piano di subentro)*

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

4-bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici.

4-ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4-bis, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengono attribuiti beni immobili destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni. **Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.**

7-bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.

7-ter. L'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all'esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

#### **Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 bis

*(Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie)*

1. **Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia.** In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.

#### **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56 quater

*(Avvio delle Unioni territoriali intercomunali)*

1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione[**, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015**].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.

3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.

5. ABROGATO.

6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dall'1 luglio 2016.

### **Nota all'articolo 30**

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 59

##### *(Osservatorio per la riforma)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati **[, da due rappresentanti delle Province]** e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



**Nota all'articolo 31**

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

*(Strade provinciali)*

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali **[individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1]** è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.

**[3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a identificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).]**

**[4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.]**

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali **[di interesse regionale]** nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.

**[6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.]**

**[7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.]**

**Nota all'articolo 33**

- Il testo dell'Allegato A della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Allegato A

Funzioni mantenute dalle Province:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti

locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. ABROGATO.

3. ABROGATO.

**[4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:**

**a) l'organizzazione, congiuntamente con i Comuni, del servizio idrico integrato di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));**

**b) ABROGATA.]**

5. ABROGATO.

6. Funzioni in materia di istruzione:

**[a) la concessione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);]**

b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

**c bis) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006.**

**[7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:**

**a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'articolo 11 della legge regionale 10/1988;**

**b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 10/1988;**

**c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).]**

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) le funzioni concernenti la tutela dei "Rom" **di cui agli articoli 8 e 18** della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

9. ABROGATO.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) ABROGATA;

b) ABROGATA.

**Nota all'articolo 34**

- Il testo dell'Allegato B della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Allegato B**

Funzioni provinciali trasferite alla Regione:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

- a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;
- c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
- e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;
- f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale 24/2006;
- g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;
- h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;
- i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;
- j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);
- k) le funzioni contributive concernenti le "Strade del vino" di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino").

2. Funzioni in materia di ambiente:

- a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;
- b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
- c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;
- c-bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- c-ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2006;

f) ABROGATA;

g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 20 della legge regionale 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della legge regionale 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'articolo 54 della legge regionale 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

m-bis) le funzioni di polizia ambientale;

m-ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

m-quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;

m-quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;

m-sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.

2-bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

- d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;
- e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;
- f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;
- g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;
- h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al D.P.Reg. 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);
- i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;
- k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;
- l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;
- m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;
- n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
- o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
3. Funzioni in materia di caccia e pesca:
- a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006)2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21-bis della legge regionale 24/1996;

i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).

#### 4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;

d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

4-bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica.

5-bis. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'articolo 39 della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998;

b) la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);

b-bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;

b-ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) ABROGATA;

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);



b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 24/2006;

b-bis) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 23/2007;

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;

g-bis) la funzione prevista in via transitoria dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

g-ter) la funzione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;

h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23/2007;

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C;

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007;

j-bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;

j-ter) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007;

j-quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-quinques) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali **[di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge,]** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali **[di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge,]** di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

11-bis. Funzioni in materia di attività produttive:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

#### **Nota all'articolo 35**

- Il testo dell'Allegato C della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Allegato C

Funzioni provinciali trasferite ai Comuni:

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) ABROGATA;

c) ABROGATA;

d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;

c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);

d) ABROGATA;

e) ABROGATA;

f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica.

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998.

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'articolo 49 della legge regionale 10/1988.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della

legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;

b) ABROGATA

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) della legge regionale 23/2007;

c-bis) le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2007;

c-ter) le funzioni di cui all'articolo 37-bis della legge regionale 23/2007;

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;

e) ABROGATA;

f) ABROGATA.

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.

**[12. Funzioni in materia di viabilità:**

**a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 285/1992;**

**b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.]**

#### **Nota all'articolo 37**

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 36

*(Disposizioni transitorie)*

1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8 della legge regionale 18/2005.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2017.

4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3-bis, della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.

**[6. Le Consigliere di parità nominate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005, rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina, conservando sede e funzioni.]**

**[7. Alle scadenze di cui al comma 6 e nelle more della revisione della relativa normativa nazionale di cornice, per la nomina delle Consigliere di parità trova applicazione l'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18/2005.]**

8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.

**Nota all'articolo 38**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 30

*(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)*

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

2. Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali nelle seguenti categorie:

a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;

- b) standard: presentano indici strutturali nella media;
- c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:

- a) gli indici di stabilità finanziaria;
- b) le eventuali condizioni gestionali significative;
- c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2;
- d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).

**d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.**

4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.

#### **Nota all'articolo 39**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 31

*(Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)*

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

**1 bis. Il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci delle Unioni territoriali intercomunali deve consentire la valutazione, con modalità comparativa e con riferimento ai dati consolidati delle Unioni medesime e dei Comuni partecipanti, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi forniti ai cittadini, tenuto conto dei livelli precedentemente conseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.**

**1 ter. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1 bis l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 propone criteri e modalità per la valutazione comparativa e per la costruzione dei dati consolidati.**

**[2. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, sono definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui all'articolo 30.]**

3. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il

divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.

4. Con legge regionale sono definiti:

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

#### **Nota all'articolo 41**

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

*(Norma transitoria)*

**1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.**

2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella sua attuale composizione decade il 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale è transitoriamente assicurata dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione.

4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'articolo 35, comma 7-bis, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014.

5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.

#### **Nota all'articolo 43**

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 32

*(Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)*



1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.
2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.
3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):
  - a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);
  - a-bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j-septies);
  - a-ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2-bis, 4-bis e 5-bis;
  - b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano.
- 4-bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.

#### **Nota all'articolo 47**

- Il testo all'articolo 4 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

#### **Art. 4**

##### *(Piano di riordino territoriale)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
  - b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
  - c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
  - d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
  - e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermina;

b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

#### **Note all'articolo 48**

- Il testo dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

Art. 175

*(Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione)*

- omissis -

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
  - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
  - c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
  - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
  - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
  - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.
5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.
6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.
7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) regolamenti;
- c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

#### **Note all'articolo 52**

- L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, reca: "Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica".

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 39

*(Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni)*

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota, da ripartire tra i comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:

Art. 3

*(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)*

- omissis -

60. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dal 2007, per spese di investimento, da assegnarsi in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati alle Province ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 2/2006.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, è il seguente:

Art. 1

*(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)*

- omissis -

28. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno quindicennale di 4 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2008, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico provinciale e comunale, da assegnare nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16, è il seguente:

Art. 1

*(Norme contabili urgenti)*

- omissis -

7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 22

*(Contenimento della spesa di personale)*

1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione.

3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.

3-bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, è il seguente:

Art. 10

*(Interventi in materia di lavoro formazione e pari opportunità)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni o, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolge l'attività prevista nel progetto.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. Al fine di sostenere il reddito dei soggetti disoccupati e di contribuire alla tutela del territorio montano, in via sperimentale per l'anno 2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni ricompresi nei Comprensori montani di cui all'Allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), che abbiano al 31 dicembre 2010 un numero di residenti non superiore a 15.000, contributi finalizzati al sostegno all'utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui capo II del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
5. La Regione eroga i contributi di cui al comma 4 fino a capienza delle risorse disponibili, pari a 1.700.000 euro.
6. Le domande per il contributo di cui al comma 4 sono presentate al Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità entro il 15 febbraio 2012. L'erogazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione. Ciascun Comune può presentare una sola domanda di contributo.
7. Le modalità di presentazione delle domande sono definite con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande sono istruite secondo la modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 4 è pari a 19.980 euro.
10. I Comuni utilizzano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale di cui al comma 4, nel solo ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi e monumenti e avvalendosi esclusivamente di soggetti disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
11. I Comuni individuano i soggetti di cui avvalersi predisponendo apposite graduatorie, per la formazione delle quali possono richiedere anche il possesso di requisiti ulteriori oltre allo stato di disoccupazione.
12. Le prestazioni di cui al comma 4 sono rese successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma 6 ed entro il 31 dicembre 2012.
13. I Comuni provvedono a rendicontare il contributo di cui al comma 4 entro il 30 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. L'unica spesa rendicontabile è quella relativa all'acquisto dei buoni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 276/2003.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:
  - a) le spese relative al reperimento delle attrezzature da utilizzare da parte dei Comuni, la cui competenza è della Protezione civile della Regione;
  - b) le spese relative alla formazione di base dei prestatori, la cui competenza è della Direzione centrale risorse rurali, agro-alimentari e forestali.
15. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 6229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.



16. Per la finalità di cui al comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

17. Per la finalità di cui al comma 14, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 3114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

18. In attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53). I titoli e le qualifiche rilasciati dalla Regione sono pertanto riconosciuti sul piano nazionale e coerenti con le raccomandazioni europee. A tal fine la Direzione centrale competente emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 è il seguente:

Art. 30

*(Promozione dell'occupazione)*

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

2. Gli incentivi, salvo particolari eccezioni definite con regolamento regionale, sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e possono anche sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale.

2-bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2-ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 9

*(Finalità 8 - protezione sociale)*

- omissis -

127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione.

129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.

133. Al progetto di cantiere, se non già precedentemente presentato, deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

133-bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.

134. ABROGATO.

135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.

136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è il seguente:

Art. 1

- omissis -

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

- omissis -

## LAVORI PREPARATORI

### **Progetto di legge n. 164**

- presentato dalla Giunta regionale e assegnato alla V Commissione permanente l'8 novembre 2016;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 15 novembre 2016, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Martines e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Ziberna e Zilli;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2016 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 novembre 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 13433/P dd. 1 dicembre 2016.